

Prot. N. ACIU.2014.66

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 15 ottobre 2014

All' **A.G.R.E.A.**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **A.V.E.P.A.**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione

Lombardia

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **A.R.T.E.A.**

Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' **A.R.P.E.A.**

Via Bogino, 23
10123 Torino

All' **OPPAB**

Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 Trento

All' **A.R.C.E.A.**

Via E Molè
88100 CATANZARO

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

Ai Consorzi di Difesa
Loro sedi

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali dello sviluppo rurale
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 Bari

A SIN S.p.A.
Via Salandra 13
00187 ROMA

**OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni -
modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013**

1. Modifica del termine per il rimborso agli Organismi collettivi di difesa per le polizze collettive per la campagna 2013

Con riferimento al termine previsto dal paragrafo 6 della circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010, così come modificato da ultimo dalla circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 concernente il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze stesse, sono pervenute da alcuni Consorzi di difesa richieste di spostamento del termine del 30 settembre stabilito per il predetto rimborso, in considerazione delle difficoltà economiche nelle quali si trovano molte aziende agricole a causa della crisi del mercato, aggravata, peraltro, dal divieto di importazioni per alcuni prodotti deciso dalla Russia.

Considerate le motivazioni sopra indicate, si comunica che il termine del 30 settembre stabilito per il predetto rimborso è spostato, per la sola campagna 2013, al 31 ottobre 2014.

Si precisa che detto spostamento concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive e richieste ad aiuto nell'ambito del regime di sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

2. Gestione delle polizze integrative non agevolate – campagna 2014

Si trasmette in allegato alla presente, in formato elettronico, il DM 6 ottobre 2014 n. 2862 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha aggiunto, tra l'altro, un nuovo capoverso all'art. 4, comma 1, del DM 6 dicembre 2013 (Piano assicurativo agricolo 2014).

L'art. 1 del citato DM 6 ottobre 2014 n. 2862 introduce l'obbligo per i soggetti che hanno sottoscritto una polizza integrativa individuale non agevolata in aggiunta alla polizza individuale o collettiva agevolata relativa al medesimo bene assicurato, di consegnare copia della polizza integrativa all'Organismo collettivo di difesa cui aderisce se ha aderito alla polizza collettiva o all'Organismo pagatore competente o al CAA se ha sottoscritto una polizza singola.

Per le polizze integrative già sottoscritte alla data del 6 ottobre 2014 il deposito deve avvenire nel termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del citato DM 6 ottobre 2014 n. 2862 in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, con successiva comunicazione, appena sarà conosciuta la data di pubblicazione, ne sarà data notizia.

Per le polizze integrative sottoscritte dopo la pubblicazione del DM, il deposito deve avvenire nel termine perentorio di 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa polizza integrativa.

Codesti Organismi pagatori, per i soli soggetti estratti a campione oggettivo, devono verificare in particolare che:

a) l'esistenza della polizza integrativa non agevolata sia segnalata nei certificati delle polizze agevolate;

b) copia della polizza integrativa non agevolata sia depositata presso l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce l'interessato se ha aderito alla polizza collettiva o presso lo stesso Organismo pagatore competente o CAA se ha sottoscritto una polizza singola;

c) il deposito sia avvenuto nel rispetto dei termini perentori sopra indicati. Al fine di consentire tale controllo, tutti i soggetti abilitati dal DM 6 ottobre 2014 n. 2862 a ricevere copia delle polizze integrative non agevolate devono utilizzare procedure di protocollazione della documentazione idonee a garantire la certezza della data di ricezione.

La violazione di anche una sola delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere **a)**, **b)** e **c)**, come stabilito dal citato DM 6 ottobre 2014 n. 2862, comporta la decadenza dal diritto all'aiuto.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(F. Martinelli)